

Prot. 197/2015

Banca d'Italia, Servizio
Regolamentazione e Analisi
Macroprudenziale, Divisione
Regolamentazione I,
inviata via e-mail al seguente indirizzo:
servizio.ram.regolamentazione1@bancaditalia.it

Roma, 23 ottobre 2015

Oggetto: Osservazioni Assilea in merito alla proposta di delibera CICR di attuazione dell'articolo 120, comma 2, del Testo Unico Bancario - consultazione pubblica.

Ringraziamo l'Autorità per l'opportunità che ci viene data nel poter commentare la presente proposta di delibera del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR) che attua l'articolo 120, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - TUB ("Decorrenza delle valute e calcolo degli interessi").

La materia della produzione di interessi nell'ambito delle operazioni bancarie è stata più volte oggetto di interventi da parte del legislatore. In particolare la recente modifica all'art 120 TUB, avvenuta con la legge di stabilità 2014 (l. 27.12.2013 n. 147), volta ad introdurre il divieto di anatocismo nell'ordinamento bancario, ha creato non pochi problemi interpretativi in considerazione della sua contraddittoria formulazione.

A causa del tenore letterale del citato comma, infatti, con sempre maggiore frequenza le società di leasing vengono coinvolte in contenziosi sulla capitalizzazione degli interessi sfruttando, seppur in maniera spesso strumentale e pretestuosa, taluni dubbi interpretativi della normativa.

Ricordiamo inoltre che la locazione finanziaria presenta, soprattutto in alcuni settori, quale l'immobiliare, i c.d. oneri di prelocazione la cui liceità di capitalizzazione viene ora messa in dubbio.

Auspichiamo quindi un intervento tale da dirimere ogni incertezza per gli operatori e per la clientela bloccando quindi sul nascere possibili contenziosi.

Nel restare a disposizione per ogni Vostra eventuale esigenza di approfondimento e di collaborazione sulle osservazioni e le richieste qui esposte, porgiamo cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Dott. Gianluca De Candia


OSSERVAZIONI ASSILEA SULLA PROPOSTA DI DELIBERA CICR DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 120, COMMA 2, DEL TUB

Si riportano di seguito le osservazioni dell'Assilea relative al documento di consultazione sulla proposta che la Banca d'Italia intende formulare al Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR) per dare attuazione all'articolo 120, comma 2, del Testo Unico Bancario, in tema di produzione degli interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria.

Art. 1 (Definizioni)

In considerazione della formulazione data dall'art. 1 alla definizione di "cliente" si chiede conferma che i soggetti non considerati tali, come banche o intermediari finanziari, possano liberamente stabilire tra loro le modalità di applicazione degli interessi.

Art. 2 (Scopo e ambito di applicazione)

L'articolo 2, comma 3, della proposta di Delibera, dispone che: *"per la produzione degli interessi moratori si applicano le disposizioni del codice civile"*.

L'art. 3, comma 4, della delibera CICR del 9 febbraio 2000 prevedeva espressamente che nei contratti di finanziamento gli interessi di mora si applicano sull'intera rata scaduta.

Ciò posto, si chiede conferma che il rinvio fatto dal comma in commento sia riconducibile all'art 1224 del codice civile e, quindi, all'automatica debenza degli interessi di mora dovuti sull'intera obbligazione pecuniaria scaduta, considerata nella sua unitarietà e senza che si debba distinguere la quota capitale dalla quota degli interessi corrispettivi, con esclusione *ope legis* di ogni effetto anatocistico, trattandosi di interessi di diversa natura.

Art. 3 (Regime degli interessi)

L'art. 3 stabilisce che: *"Nelle operazioni indicate dall'articolo 2, comma 1, gli interessi maturati non possono produrre interessi"*.

Si chiede conferma che l'art. 120 tub, ancorché norma speciale, non ha tacitamente abrogato né escluso l'applicazione dell'art. 1283 c.c. alle operazioni di cui all'art. 2, comma 1 della delibera, riguardando le due norme due diversi ambiti applicativi.

Infatti, la disposizione generale del codice civile, nel vietare l'anatocismo, consente, comunque, la successiva capitalizzazione degli interessi decorso il semestre ed a seguito della domanda giudiziale o della espressa pattuizione, riguardando la disciplina successiva della capitalizzazione degli interessi.

Al contrario, l'art. 120 tub si occupa della disciplina preventiva dell'anatocismo, vietandolo in via di principio (v. l'art. 3 della delibera), ma consentendolo per le sole operazioni di cui all'art. 4 della delibera alle condizioni ivi previste.

Si chiede inoltre di disciplinare in maniera più dettagliata il tema della produzione degli interessi.

In particolare si chiede che venga ripristinata la formulazione dall'art. 3 della Delibera del CICR del 9 febbraio 2000, relativa ai finanziamenti con rimborso rateale, che consente che gli interessi derivanti da un debito scaduto e rimasto impagato possano produrre immediatamente interessi moratori.

Ricordiamo, in proposito, che nell'attività di locazione finanziaria si pone il problema degli oneri di prelocazione nelle operazioni di immobili o di impianti da costruire.

Gli oneri di prelocazione rappresentano l'indennizzo che l'utilizzatore riconosce alla concedente nell'eventualità in cui essa effettui dei pagamenti al fornitore, al costruttore, o a terzi, in via anticipata rispetto alla decorrenza della locazione finanziaria; il tasso applicato è quello espressamente indicato ai fini della Trasparenza nelle condizioni particolari di contratto di locazione finanziaria ed è diverso dal tasso leasing dell'operazione.

E' auspicabile sancire la piena liceità della capitalizzazione degli oneri di prelocazione fatta salva l'esplicita indicazione in contratto del tasso applicato nel periodo di prelocazione e della periodicità di capitalizzazione dei relativi oneri.